

SULLA DURATA MINIMA OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI

Circa un anno fa sono state approvate alcune “Misure urgenti per la tutela dei consumatori” [1] che, tra le altre, hanno introdotto una regola riguardante i contratti per adesione stipulati con gli operatori di telefonia. Si tratta di una misura che contrasta la prassi instaurata fino a quel momento e che ancora oggi qualche operatore adotta in palese violazione delle suddette regole. I contratti tra gestori di telefonia e consumatori per lungo tempo hanno, infatti, seguito una prassi consistente nell'imposizione di una durata minima del contratto. Il consumatore doveva necessariamente accettare un contratto di durata almeno annuale, senza alcuna possibilità di recedere prima del suddetto termine. Veniva imposta, di fatto, una clausola contrattuale che limitava oltremisura il potere contrattuale del consumatore, parte debole del contratto, che, dinanzi a regole di tale sorta, pativa una ingiustificata compressione della propria sfera giuridica. Ebbene, con spirito protettivo verso il consumatore il le-

gislatore all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 7/2007 ha inserito il seguente disposto: “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia [...], indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto [...] senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni”. La disposizione è chiara, tutti i contratti contenenti la clausola che impedisce al consumatore di recedere prima che sia trascorso un anno dalla stipulazione sono colpiti da una particolare invalidità: la nullità. A voler essere precisi, si tratta di nullità parziale che non intacca tutto il contratto ma esclusivamente la clausola che dispone, contro la legge, una durata minima

obbligatoria del contratto. Per effetto della medesima disposizione il consumatore ha l'obbligo, qualora il fornitore del servizio lo pretenda, di dare un preavviso che non potrà mai essere superiore ai trenta giorni.

In conclusione, chiunque dovesse trovarsi a stipulare un contratto per la fornitura di servizi di telefonia ha l'onere di verificarne tutto il contenuto e qualora dovesse trovare la una clausola che stabilisce un termine di durata minima obbligatoria del contratto può considerare la clausola come non apposta; ciò vale anche se il contratto è stato regolarmente sottoscritto.

[1] DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007 n. 7, in Gazz.Uff., 1 febbraio, n. 26. Decreto convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.